

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Disapplicazione CFC white list solo in presenza di strutture operative?

di Marco Bargagli

Nell'ambito di una capillare **strategia di contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali**, con [l'articolo 13 del D.L. 78/2009](#) (convertito con la L. 102/2009), a **partire dall'esercizio 2010**, il legislatore ha apportato **radicali novità** alla normativa CFC estendendo, a **determinate condizioni**, la **tassazione per trasparenza** dei redditi conseguiti dalle società controllate estere, **non necessariamente residenti in paradisi fiscali** (c.d. *white list passive income companies*).

La **novella normativa** è stata introdotta in ossequio alle **raccomandazioni** formulate dalla **Commissione Europea** [COM (2007) 785 DEF del 10 dicembre 2007], con il **precipuo scopo** di **"rivedere le loro norme antielusione"** con particolare riferimento ai soggetti che **operano all'estero** mediante **strutture di puro artificio** comportando l'introduzione, **nel nostro ordinamento tributario**, dei [commi 8-bis](#) e [8-ter](#) dell'articolo 167 del D.P.R. 917/1986.

Infatti, la **tassazione per trasparenza CFC white list trova applicazione** anche nell'ipotesi in cui i **soggetti controllati esteri** siano localizzati in **Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata**, ossia in Stati **appartenenti all'Unione europea** ovvero a quelli aderenti allo **Spazio economico europeo** con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrono, congiuntamente, le **seguenti condizioni**:

- siano assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti **ove residenti in Italia**;
- abbiano **conseguito proventi** derivanti per più del 50% dalla **gestione**, dalla **detenzione** o dall'**investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (interessi attivi)**, dalla **cessione** o dalla **concessione in uso** di **diritti immateriali** relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (*royalties*), nonché dalla **prestazione di servizi** resi nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente** controllano la società o l'ente non residente, **ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente (rapporti infragruppo)**.

Per **espressa disposizione normativa**, ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-ter, del D.P.R. 917/1986](#), la **tassazione CFC non si applica** se il soggetto residente in Italia (casa madre) dimostra che l'insediamento all'estero **non rappresenta una costruzione artificiosa** volta a conseguire un **indebito vantaggio fiscale**.

Tenuto conto che, per effetto delle disposizioni introdotte dal **"decreto internazionalizzazione**

“e crescita imprese” l’interpello **non è più obbligatorio**, il contribuente attualmente “può” comunque **interpellare** l’Amministrazione finanziaria per ottenere un **parere preventivo** circa la eventuale **disapplicazione della tassazione CFC**.

Sullo specifico punto, l’Agenzia delle Entrate, con la [circolare 51/E/2010](#) ha fornito, a **titolo esemplificativo**, alcuni **indicatori** che consentono di **qualificare la controllata estera** come una struttura di “puro artificio”.

Gli **indicatori di puro artificio**, sono stati individuati **facendo riferimento** alla **Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sul coordinamento delle norme sulle società estere controllate (SEC)** e sulla **sottocapitalizzazione nell’Unione europea** datata 8 giugno 2010 e, generalmente, sono riferiti alle **seguenti fattispecie**:

- insufficienza **di motivi economici o commerciali** validi per l’attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica;
- costituzione giuridica che **non risponde** essenzialmente a una **società reale** intesa a svolgere **attività economiche effettive**;
- **inesistenza di correlazione proporzionale** tra le **attività apparentemente svolte dalla CFC** e la misura in cui tale società **esiste fiscalmente** in termini di **locali, personale e attrezzature** (riferimento alla **struttura materiale**);
- **sovra-capitalizzazione della CFC**, ovvero quando la stessa **dispone di un capitale nettamente superiore** rispetto a quello di cui ha bisogno per **svolgere la propria attività**;
- **presenza di transazioni prive di realtà economica**, aventi **poca o nessuna finalità commerciale** o che potrebbero essere **contrarie agli interessi commerciali generali** se non fossero state concluse a fini di **evasione fiscale**.

Con specifico riferimento alle “**attività immateriali**”, la [circolare dell’Agenzia delle Entrate 51/E/2010](#), al punto 5.2., ha precisato che occorre valutare **ulteriori e più specifici elementi di prova** volti a dimostrare la **non artificiosità** della controllata estera, tenuto conto della **peculiare attività esercitata**.

A parere di chi scrive, anche sulla scorta delle **indicazioni fornite** dalla [circolare 51/E](#), la **struttura di puro artificio non svolge alcuna attività economica**, ma è stata costituita al solo scopo di porre in essere politiche di **pianificazione fiscale aggressiva**.

Tale società, normalmente:

- **non possiede dipendenti**, né alcuna **struttura materiale** (uffici, attrezzature ed automezzi) ed è sovente **domiciliata** presso uno **studio legale estero**;
- viene **gestita da un altro Paese** ove sono situati gli **amministratori di fatto**, mentre nel luogo di **residenza formale** è situata solo la sede legale della **medesima entità giuridica**;
- risulta **essere molto sotto-capitalizzata**, con un capitale sociale sottoscritto e versato di

pochi euro;

- risulta **eccessivamente sovra-capitalizzata**, altro elemento che risulta **poco coerente** in funzione della **esigua attività economica posta in essere**.

In definitiva, dimostrando l'assenza di intenti elusivi e l'esercizio di una reale attività economico-imprenditoriale **svolta all'estero**, la tassazione per trasparenza CFC **non sarà operata**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)